



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

Ordinanza n° 85 del 13/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. FASE 2. ADOZIONE DI MISURE STRAORDINARIE VOLTE A FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE EMERGENZIALE E FAVORIRE LA RIPRESA DEL TESSUTO CITTADINO ANCHE CON RIFERIMENTO AL PACCHETTO DI MISURE DENOMINATO "OPEN PONTEDERA"

SINDACO

Richiamati:

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale ;
- l'Ordinanza Sindacale n. 64 del 14 marzo 2020 che ha autorizzato a decorrere dal 14 marzo 2020 la sosta libera e gratuita negli spazi di norma a pagamento (stalli blu) su tutto il territorio comunale, come confermato con Ordinanza Sindacale n. 83 del 30 aprile 2020 ;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19" con il quale il Governo nazionale ha stabilito importanti misure per il sostegno delle famiglie e delle imprese durante la fase di emergenza;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 con il quale il Governo nazionale ha avviato l'avvio della c.d. FASE 2 a decorrere dal 04 maggio 2020 al fine di avviare, in maniera progressiva e prudentiale, la ripresa del tessuto produttivo del paese;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana contenenti le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Delibera di Giunta Municipale n. 35 del 30/04/2020 contenente misure finalizzate all'avvio del percorso di ripartenza, sociale ed economica del tessuto cittadino a seguito della crisi legata all'emergenza COVID 19;

Tenuto conto:

- del particolare momento emergenziale generatosi con l'evento epidemiologico e pandemico "Covid-19" in corso dal mese di marzo 2020 che ha provocato l'azione istituzionale del "lock down" con l'intera "chiusura" delle attività commerciali connesso alle coercitive "misure" di distanziamento e protezioni sanitarie a salvaguardia della salute pubblica

- che tali misure di distanziamento sociale ed i relativi adempimenti legati alla sanificazione comporteranno oneri economici aggiuntivi a carico dei titolari delle attività con concreti e consistenti squilibri nell'economicità della gestione tali da meritare azioni di supporto pubblico al locale tessuto commerciale anche per far fronte all'adozione di misure organizzative (accesso contingentato dei clienti nei locali e diminuzione della clientela)
- del sussistere delle indifferibili ragioni di pubblico interesse sottese a dare piena attuazione agli indirizzi contenuti nella Delibera di Giunta Municipale n. 35 del 30/04/2020 mediante l'adozione di misure straordinarie ed urgenti meglio specificate in dispositivo;
- dell'urgenza e della improcrastinabile necessità di anticipare il dispiegarsi degli effetti delle varie misure indirizzate ad accompagnare con prudenza ma in modo progressivo il tessuto cittadino nella fase 2 nelle more del recepimento delle medesime all'interno del compendio deliberativo e regolamentare comunale;
- che si rende dunque indispensabile e tempestivo l'avvio di ogni misura ed azione a sostegno e supporto del tessuto economico e sociale di Pontedera per agevolare il percorso di ripartenza della città compromesso a seguito della crisi legata all'emergenza COVID 19;

Considerato che:

- nella previsione nel pacchetto di misure "OPEN PONTEDERA" dirimenti, indifferibili ed urgenti risultano in particolare le seguenti azioni:
- possibilità di occupare gratuitamente il suolo pubblico su tutto il territorio comunale con strutture mobili a carattere temporaneo che saranno installate a partire da maggio 2020 e fino al 06/01/2021, a servizio dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- agevolazioni sul canone di occupazione del suolo pubblico
- ripristino del sistema della sosta a pagamento secondo particolari e straordinarie agevolazioni

Considerato che in tema di azioni riguardanti l'occupazione di suolo pubblico, nelle more del recepimento delle medesime all'interno del compendio deliberativo e regolamentare comunale:

- debbano esser stabilite tempestivamente le misure ed i criteri di cui **all'allegato A** della presente ordinanza da utilizzare fin da subito per il procedimento dell'atto concessorio:

Considerato che in tema di sosta regolamentata debbano esser assunte tempestivamente le seguenti misure da trasmettere al soggetto gestore dei parcheggi cittadini:

- si rende necessaria l'adozione di misure di supporto al tessuto locale commerciale in vista della progressiva riapertura anche agendo attraverso la sosta regolamentata favorendo la rotazione degli stalli disponibili e supportando gli esercenti titolari di partita IVA nonché più in generale le occasioni di sosta per i fruitori tutti dei servizi cittadini;
- le occupazioni di suolo pubblico di cui sopra potranno esser autorizzate dall'amministrazione comunale anche su stalli di sosta attualmente a pagamento nel rispetto delle condizioni di sicurezza, del passaggio dei mezzi di soccorso;
- le eventuali occupazioni di suolo pubblico che prevedano la soppressione temporanea di stalli di sosta a pagamento debbano considerarsi senza oneri a carico dell'ente proprietario del suolo nonché dell'istante;
- appare dunque appropriato e necessario accompagnare il ripristino della sosta a pagamento a partire dal 18 maggio 2020 con misure agevolate mediante:
- la riduzione del 50% delle tariffe degli stalli blu su tutto il territorio comunale fino al 6.1.2021
- la riduzione del 50% del costo degli abbonamenti dei titolari di partita IVA (commercianti e professionisti) fino al 31.12.2020;

- l'impianto tariffario specifico e le informazioni di dettaglio sono contenute nell'**allegato B** della presente ordinanza di cui formano parte integrante e sostanziale;

Considerato al riguardo che:

- le misure tariffarie adottate e da adottare avranno un'inevitabile ripercussione sugli incassi provenienti dal servizio e da qui sugli equilibri economico finanziari della società di cui, peraltro, l'amministrazione comunale detiene attualmente la maggioranza delle quote;
- l'amministrazione concedente, ai sensi della normativa di riferimento, è tenuta a garantire che le variazioni imposte non pregiudichino l'equilibrio economico finanziario del servizio di cui si tratta;
- risulta opportuno e necessario avviare un tavolo tecnico composto da Comune di Pontedera e Siat Srl per affrontare, in coerenza con il quadro normativo e la percorribilità sul piano amministrativo, un percorso istruttorio finalizzato ad individuare idonee misure di compensazione per riassorbire lo squilibrio economico finanziario anche sondando allo scopo la possibilità di intervenire sui tempi e sulla durata della concessione in essere onde evitare oneri a carico dell'ente nella sua duplice funzione di soggetto concedente il servizio e soggetto preminente nella compagine societaria di Siat Srl;

Considerato che in tema di mobilità urbana:

- risulta contestualmente indispensabile riattivare i servizi di trasporto locale gratuito a far data da lunedì 18 maggio 2020 (navette A e B/C; servizio di collegamento con le frazioni del sabato);
- la fase 2 di uscita dall'emergenza Covid-19 impatta sulla opportunità di favorire spostamenti individuali e collettivi anche oltre il normale perimetro d'uso dei mezzi pubblici incentivando la mobilità alternativa (pedonale, con biciclette normali ed a pedalata assistita, con monopattini etc) con ciò rendendosi necessaria la revisione del piano di mobilità cittadino nonché la sperimentazione di ulteriori zone esclusivamente pedonali e/o con limite di velocità ridotto a 30 km/h;
- allo scopo di cui sopra risulta opportuno **per favorire ipotesi di mobilità alternativa connesse con la fase 2 dell'emergenza COVID-19**, tenuto conto dello stato dei luoghi e della circolazione di contesto:
- l'istituzione di una zona sperimentale nel quadrante urbano del centro città con velocità massima consentita non oltre i 30 km/h; (allegato C)
- all'istituzione di una zona sperimentale pedonale tra via Corta, via Rossini fino ad intersezione con via Montanara nella fascia oraria 21:00 – 01:00 (allegato C)
- appare altresì opportuno mantenere temporaneamente sospesi i servizi di mobilità condivisa, bike- car sharing, in ragione dei particolari accorgimenti di sanificazione;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

ORDINA

In tema di occupazione temporanea di suolo pubblico comunale le seguenti misure a partire da lunedì 18 maggio 2020 le seguenti misure:

- in via straordinaria, urgente ed eccezionale è consentita ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nell'intero territorio comunale l'installazione su suolo pubblico di strutture mobili della seguente tipologia: ombrelloni tavolini, sedie, fioriere, pannelli e/o altre recinzioni;
- per ragioni imprevedibili di urgenza e necessità anche legati ad eventi di protezione civile le strutture mobili di cui al punto precedente devono comunque avere caratteristiche tali da poter essere rimosse entro 24 ore dalla richiesta delle autorità competenti;

- l'occupazione temporanea di suolo pubblico con le strutture mobili a carattere temporaneo installate è esentata dal pagamento della COSAP fino al 06/01/2021 ;
- la superficie massima occupabile dalle strutture mobili è stabilita entro il limite massimo di 80 mq. purché vi sia il rispetto delle condizioni di sicurezza ed il passaggio dei mezzi di soccorso ed il rispetto delle ordinarie condizioni di buon vicinato
- l'eventuale occupazione di suolo pubblico per le finalità di cui si tratta deve intendersi senza oneri anche qualora interessassero uno o più stalli di sosta a pagamento;
- l'applicazione delle agevolazioni previste dall'**allegato A** in tema di pagamento del canone riguardanti:
 - i posteggi al mercato settimanale;
 - i posteggi del mercato del sabato pomeriggio
 - i posteggi sparsi Viale America, Piazza Trento;
 - i posteggi presso il parcheggio del cimitero del Capoluogo e del cimitero di La Rotta;
 - i posteggi in Corso Matteotti per i giorni di domenica e festivi
- l'occupazione delle attività di spettacolo viaggiante presenti sul territorio comunale
- le occupazioni suolo pubblico temporanee limitatamente ai lavori di manutenzione straordinaria di facciate, con beneficio del "Bonus facciate" previsto dalla Legge di Bilancio 2020
- le installazioni di tende solari e pensiline aventi aggetto su suolo pubblico, fioriere, a servizio di attività economiche;
- i criteri e le disposizioni di dettaglio di cui all'**allegato A** alla presente ordinanza ne formano parte integrante e sostanziale;
- sia per quanto riguarda le strutture mobili già installate ai sensi della "Sperimentazione" in atto dal 2015 (gazebo) che per le strutture mobili di cui alla presente ordinanza (ombrelloni sedie e tavolini) è prescritta al titolare dell'esercizio l'adozione di misure idonee ad impedire la permanenza degli avventori negli spazi autorizzati oltre la chiusura giornaliera (ad es. accatastando le sedie o inibendo fisicamente l'accesso ai gazebo).

DISPONE AL RIGUARDO

- che gli uffici comunali competenti istruiscano e processino le domande di occupazione temporanea di suolo pubblico avanzate dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, presenti nell'intero territorio comunale (capoluogo e frazioni), secondo le disposizioni sopra richiamate pur nelle more del recepimento delle medesime all'interno del compendio deliberativo e regolamentare comunale;

ORDINA

In tema di sosta a pagamento a partire da lunedì 18 maggio 2020 e fino al 6 gennaio 2021:

- ripristinare, per le finalità esplicitate in premessa, il sistema della sosta a pagamento negli spazi appositi (strisce blu) nel territorio comunale;
- di applicare limitatamente al periodo indicato le seguenti misure tariffarie:
- riduzione del 50% delle tariffe degli stalli blu su tutto il territorio comunale;
- riduzione del 50% del costo degli abbonamenti dei titolari di partita IVA (commercianti e professionisti);
- avviare alla pubblica fruibilità con sosta regolamentata a pagamento (secondo quanto stabilito nell'**allegato B**) il Parcheggio Metro Park ex Ferrovie dello Stato in fregio a Sud di Via Brigate Partigiane;
- le disposizioni di dettaglio sul quadro tariffario di cui all'**allegato B** alla presente ordinanza ne formano parte integrante e sostanziale;

DISPONE AL RIGUARDO

- che il servizio comunale competente avvii un percorso istruttorio con SIAT Srl finalizzato ad individuare, in coerenza con il quadro normativo, la percorribilità sul piano
- Ordinanza n.85 del 13/05/2020

amministrativo ed in relazione ai contenuti del contratto REP n. 6341/2001 ss.mm.ii., idonee misure di compensazione per riassorbire lo squilibrio economico finanziario anche sondando allo scopo la possibilità di intervenire sui tempi e sulla durata della concessione

ORDINA

In tema di mobilità a partire da lunedì 18 maggio 2020:

- la riattivazione dei servizi di trasporto locale gratuito a far data da lunedì 18 maggio 2020 (navette A e B/C; servizio di collegamento con le frazioni del sabato) con le modalità e gli accorgimenti previsti dalle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Toscana;
- di confermare la temporanea sospensione dei servizi di mobilità condivisa, bike- car sharing, in ragione dei particolari accorgimenti di sanificazione ancora da definire;

DEMANDA

- al comando di Polizia Locale, **per favorire ipotesi di mobilità alternativa connesse con la fase 2 dell'emergenza COVID-19**, tenuto conto dello stato dei luoghi e della circolazione di contesto, l'adozione tempestiva ed urgente degli atti necessari finalizzati:
- all'istituzione di una zona sperimentale (fino al 06/01/2021) con velocità massima consentita non oltre i 30 km/h nel perimetro individuato dall'allegato C;
- all'istituzione di una zona sperimentale (fino al 30/09/2020) pedonale tra via Corta, via Rossini fino ad intersezione con via Montanara nella fascia oraria 21:00 – 01:00 (allegato C)

ORDINA

In tema di accessibilità di parchi e giardini pubblici a partire da lunedì 18 maggio 2020:

- è comunque **vietato utilizzare i giochi per bambini e le attrezzature sportive** presenti nei parchi e nelle aree verdi;
- nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale sono accessibili tutte le aree verdi nel territorio comunale di Pontedera **senza limiti di orario**;
- in tutte le aree a verde è comunque vietato svolgere attività ludica e ricreativa (es. pic-nic, giochi collettivi con la palla o altri accessori ludico/sportivi)
- **le misure dell'ordinanza n. 83 del 30/04/2020 incompatibili con la presente sono abrogate**;

In riferimento all'attività sportiva consentita e svolta in modalità individuale di cui alla propria precedente ordinanza n. 83 del 30/04/2020:

- restando ferme tutte le altre prescrizioni e le misure ivi previste (salvo quanto disposto al successivo capoverso) per lo svolgimento, le attività di equitazione, pesca sportiva dilettantistica, wake-board, canottaggio individuale, tennis singolare sono consentite **senza limiti orari ed anche** ai cittadini non residenti nel comune di Pontedera ma comunque aventi residenza all'interno della Regione Toscana;
- dovranno esser altresì adottati i protocolli ufficialmente ed eventualmente stabiliti dalle rispettive federazioni sportive: tutte le misure ivi formalmente previste devono considerarsi sostitutive delle prescrizioni di cui all'ordinanza n. 83 del 30/04/2020 sia in quanto più restrittive che più concessive;

AVVERTE

- La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio on line ed è immediatamente esecutiva con decorrenza dell'efficacia dalla data specificata nel dispositivo
- Le disposizioni contenute nella presente ordinanza restano in vigore fino ad espressa revoca ed in quanto non contrastanti con diverse disposizioni emanate da fonti giuridicamente ed amministrativamente sovraordinate di carattere nazionale e regionale

- Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.l. n.19/2020.
- La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Prefetto di Pisa, al Comandante della Polizia Locale, agli organi di controllo
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto della provincia di Pisa, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Sindaco
Franconi Matteo / ArubaPEC S.p.A.

ALLEGATO A

Indicazioni di dettaglio per occupazione gratuita di suolo pubblico fino al 6.1.2021

- Ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, presenti nell'intero territorio comunale, Capoluogo e frazioni, è consentita, fino al 07/01/2021, l'installazione su suolo pubblico di strutture mobili della seguente tipologia: opere precarie di struttura sottile unica astiforme con copertura in tela con sostegno e piastra di base (ombrelloni), tavolini, sedie, fioriere, pannelli e/o altre recinzioni;
- per ragioni imprevedibili di urgenza e necessità anche legati ad eventi di protezione civile le strutture mobili di cui al punto precedente devono comunque avere caratteristiche tali da poter essere rimosse entro 24 ore dalla richiesta delle autorità competenti;
- non è consentita l'installazione di ombrelloni riportanti la pubblicità di marchi commerciali che non siano quelli dell'esercizio interessato;
- risulta preferibile l'installazione di ombrelloni di colore chiaro;
- viene raccomandata ai pubblici esercizi ubicati nella stessa via, piazza ecc., una preventiva condivisione in merito agli arredi da installare, onde favorire il più possibile una omogeneità dei medesimi arredi.
- La struttura mobile può essere installata in posizione frontale l'attività stessa, nelle sue immediate vicinanze, oppure in posizione delocalizzata, anche nei casi dell'eventualità con attraversamento di strada pubblica soggetta a transito veicolare non intenso, e/o soppressione di stalli di parcheggio, sempre che le condizioni di sicurezza per la viabilità lo consentano, subordinatamente al parere della Polizia Locale – Comando Territoriale di Pontedera che valuterà gli effetti dell'occupazione richiesta nei riguardi della sicurezza e della circolazione stradale ai sensi del Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione (D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992).
- L'installazione delle strutture mobili non dovrà interferire con reti tecniche o elementi di servizio, come chiusini, griglie, caditoie, quadri di controllo, illuminazione pubblica, contenitori per la raccolta differenziata;
- Tutte le superfici/strutture dei servizi commerciali, espositivi, di consumazione comunque definite ed a qualunque destinazione adibite purchè destinate al pubblico, devono essere accessibili e rispettare le norme per i soggetti diversamente abili;
- Qualunque struttura e/o manufatto su superficie pubblica ed a maggior ragione qualora destinato alla fruizione da parte del pubblico deve essere realizzata nel rispetto della salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, delle specifiche norme sui materiali, sulle costruzioni, sugli impianti di ogni genere, sull'antinfornistica, sull'igiene ambientale e per le somministrazioni alimentari, sull'antiquinamento, sul rispetto del Codice della Strada e sue regolamentazioni e/o relative ordinanze locali, inoltre non devono costituire insidia od intralcio di ciascun genere con particolare riguardo al rispetto delle condizioni di passaggio agevole ed in sicurezza dei mezzi di soccorso, sanitari e delle forze dell'ordine.
- Le strutture/manufatti oggetto di installazione dovranno essere corredate da dichiarazione di corretto montaggio, certificazioni/omologazioni dei materiali utilizzati di conformità alle norme CE;
- Qualora venga manifestato l'interesse all'installazione di struttura mobile, da parte di due o più attività contermini o comunque ubicate nelle immediate vicinanze, l'Amministrazione può consentire ai richiedenti medesimi l'occupazione dell'area pubblica, purchè vi sia il

- rispetto delle condizioni di sicurezza ed il passaggio dei mezzi di soccorso e le installazioni non intralcino vicendevolmente l'attività di ciascun esercizio e vi sia il rispetto delle regole di buon vicinato, promuovendo, da parte dell' Amministrazione Comunale, tra i soggetti medesimi forme di condivisione/accordo;
- Nel caso di richiesta di installazione della struttura mobile in spazio che insiste frontalmente ad attività di altro genere confinante, deve essere presentata dichiarazione di consenso da parte di quest'ultima.
 - Le concessioni potranno prevedere nell'arco della giornata, superfici di occupazione diversa, distinta in 2 fasce orarie, prima e dopo le ore 20:00.
 - Le concessioni devono rispettare le prescrizioni contenute nell'art. 20 del C.d.S.:
 - *Sulle strade di tipo A), B), C) e D) e' vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili;*
 - *sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata puo' essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.*
 - *L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non e' consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.*
 - *Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni puo' essere consentita fino ad un massimo della meta' della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2.*
 - *Nelle zone di rilevanza storico-ambientale (zone ZTL e pedonali), ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, e' ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria.*
 - È vietata l'occupazione della superficie di suolo pubblico frontalmente ingressi di abitazioni private al fine di garantire il libero accesso ai pedoni o ai veicoli nel caso di passi carrabili regolarmente autorizzati.
 - È vietata l'occupazione della superficie di suolo pubblico sugli attraversamenti pedonali o in prossimità degli stessi.
 - Relativamente all'occupazione temporanea da parte dei pubblici esercizi, la superficie massima occupabile dalle strutture mobili è stabilita entro il limite massimo di 80 mq. purché vi sia il rispetto delle condizioni di sicurezza ed il passaggio dei mezzi di soccorso ed il rispetto delle ordinarie condizioni di buon vicinato.
 - Relativamente alle strutture mobili a servizio dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande già installate ai sensi della "Sperimentazione", in atto dal 2015, sarà dovuto il canone per il periodo dal 01/01/2020 al 09/03/2020; per il restante periodo fino al 31/12/2020, viene riconosciuta l'esenzione del pagamento;
 - Relativamente alle strutture mobili a carattere temporaneo che saranno installate a partire da maggio 2020 e fino al 07/01/2021, a servizio dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, viene riconosciuta l'esenzione del pagamento.

Indicazioni di dettaglio per le agevolazioni riguardanti il pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche


- relativamente alle strutture mobili a servizio dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande già installate ai sensi della "Sperimentazione", in atto dal 2015, sarà dovuto il canone per il periodo dal 01/01/2020 al 09/03/2020; per il restante periodo fino al 06/01/2021, viene riconosciuta l'esenzione del pagamento;
- relativamente alle strutture mobili a carattere temporaneo che saranno installate a partire da maggio 2020 e fino al 06/01/2021, a servizio dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, viene riconosciuta l'esenzione del pagamento;
- per i posteggi al mercato settimanale;
 - per il settore ALIMENTARE e PRODUTTORI DIRETTI (I QUALI PER NORMATIVA AVEVANO LA POSSIBILITA' DI LAVORARE) sarà dovuto il canone per intero per il periodo dal 01/01/2020 al 09/03/2020; per il restante periodo fino al 31/12/2020, sarà riconosciuto un abbattimento del 25%;
 - per il settore NON ALIMENTARE sarà dovuto il canone per intero per il periodo dal 01/01/2020 al 09/03/2020; per il periodo di chiusura sarà riconosciuta l'esenzione e per il restante periodo dalla riapertura fino al 31/12/2020, sarà riconosciuto un abbattimento del 25%;
- per i posteggi del mercato del sabato pomeriggio (n. 2 posteggi del settore alimentare) sarà dovuto il canone per intero per il periodo dal 01/01/2020 al 09 marzo 2020; per il restante periodo fino al 31/12/2020, sarà riconosciuto un abbattimento del 25%;
- per i posteggi sparsi Viale America, Piazza Trento (tutti del settore alimentare con tipologia di occupazione permanente) sarà dovuto il canone per intero per il periodo dal 01/01/2020 al 09/03/2020; per il restante periodo fino al 31/12/2020, sarà riconosciuto un abbattimento del 25%;
- per i posteggi presso il parcheggio del cimitero del Capoluogo e del cimitero di La Rotta, sarà dovuto il canone per intero per il periodo dal 01/01/2020 al 09 marzo 2020; per il periodo di chiusura sarà riconosciuta l'esenzione e per il restante periodo dalla riapertura fino al 31/12/2020, sarà riconosciuto un abbattimento del 25%;
- per il posteggio in Corso Matteotti per i giorni di domenica e festivi (settore alimentare) sarà dovuto il canone per intero per il periodo dal 01/01/2020 al 09 marzo 2020; per il restante periodo fino al 31/12/2020, sarà riconosciuto un abbattimento del 25%;
- per le attività di spettacolo viaggiante presenti sul territorio comunale (GIOSTRA PIAZZA BELFIORE), sarà dovuto il canone per intero per il periodo dal 01/01/2020 al 09/03/2020; per il periodo di chiusura sarà riconosciuta l'esenzione e per il restante periodo dalla riapertura fino al 31/12/2020, sarà riconosciuto un abbattimento del 25%;
- relativamente alle occupazioni suolo pubblico temporanee come disciplinate dall'art. 21 del Regolamento Cosap, limitatamente ai lavori di manutenzione straordinaria di facciate, con beneficio del "Bonus facciate" previsto dalla Legge di Bilancio 2020, viene riconosciuta l'esenzione del pagamento della Cosap
- relativamente alle installazioni di tende solari e pensiline aventi oggetto su suolo pubblico, fioriere, a servizio di attività economiche, sarà riconosciuto un abbattimento del 50%.

Allegato B

Quadro tariffario di dettaglio per la sosta regolamentata a pagamento fino al 6.1.2021:

- mantenere in vigore il previgente sistema sperimentale finalizzato alla sosta di cortesia nelle aree già individuate (Piazza Martiri della Libertà e Piazza Caduti divisione Acqui Cefalonia e Corfù);
- **Piazza Martiri della Libertà e Piazza Caduti divisione Acqui Cefalonia e Corfù**, euro **0,65** orarie (anziché 1,30 euro/ora), importo minimo euro **0,50** per **46** minuti di sosta con importo massimo ticket euro **2,00**;
- **Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa**, piazza adiacente stazione bus e Via Sacco e Vanzetti, euro **0,25** orarie (anziché 0,50 euro/ora), importo minimo euro **0,20** per **48** minuti di sosta;
- **Parcheggio Fast Park di Piazza Berlinguer** piano superiore munito di cassa automatica e sbarre d'accesso con pagamento a tempo effettivo euro **0,25** orarie (anziché 0,50 euro/ora), importo minimo **0,10** per **24** minuti di sosta. I primi 15 minuti di sosta sono gratuiti;
- **Parcheggio Metro Park** ex Ferrovie dello Stato in fregio a Sud di Via Brigate Partigiane, euro **0,25** orarie (anziché 0,50 euro/ora), importo minimo euro **0,20** per **48** minuti di sosta;
- **Piazza della Solidarietà**, parcheggio recintato e video-sorvegliato dotato di cassa automatica e sbarre d'accesso con pagamento effettivo euro **0,50** orarie (anziché 1,00 euro/ora), importo minimo euro **0,20** per **24** minuti di sosta. I primi 15 minuti di sosta sono gratuiti;
- **la restante parte della zona a pagamento compresa nel quadrilatero del centro città** tariffa oraria euro **0,50** orarie (anziché 1,00 euro/ora), importo minimo euro **0,40** per **48** minuti di sosta (anziché per 30 minuti);
- **Parcheggio di servizio in Viale R. Piaggio presso la Biblioteca G. Gronchi** euro **0,50** orarie (anziché 1,00 euro/ora), importo minimo euro **0,40** per **48** minuti di sosta (anziché per 30 minuti).
- **Gli abbonamenti per titolari di partita IVA** invece verrebbero a modificarsi nel seguente modo:
 - abbonamento per **COMMERCianti** e **PROFESSIONISTI** esercenti la loro attività nel quadrante sud della città, denominato "C", euro **14,50** al mese (anziché 29,00 euro/mese);
 - abbonamento per **COMMERCianti** e **PROFESSIONISTI** (ad eccezione di quelli esercenti la propria attività nella zona "C"), euro **29,00** al mese (anziché 58,00 euro/mese)
- Gli abbonamenti in corso di validità alla data dell'ordinanza sindacale nr. 64 del 14/03/2020, (con la quale è stato sospeso il pagamento della sosta sugli stalli blu) sono "congelati" per riprendere il loro corso al ripristino delle condizioni previgenti.
- In ragione di quanto sopra i pagamenti effettuati dall'utente per il rateo di marzo e/o per le mensilità successive, saranno scomputati all'attivazione degli abbonamenti per i mesi successivi al ripristino della sosta a pagamento.
- Qualora entro tre mesi l'utente non intenda rinnovare alcun titolo, la società Siat provvederà ad effettuare il rimborso direttamente all'abbonato.
- In riferimento agli abbonamenti annuali dei residenti già pagati per il 2020, i due mesi di sospensione 2020 saranno scomputati per la tariffa 2021 salvo eventuale rimborso di 2 mensilità nel caso di non rinnovo per l'anno 2021.

Allegato C
Attivazione di zona sperimentale con velocità limitata a 30 km/h fino al 6.1.2021



Attivazione di zona sperimentale pedonale tra via Corta, via Rossini fino ad intersezione con via Montanara (21:00 – 01:00) fino al 30.09.2020

